

7



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta unica comunale – IUC. approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 - conferma

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 17:15, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	DE LUCA Salvatore	Si		8	PEZZUTO Nicola	Si	
2	ROLLO Marialuce	Si		9	DE LORENZO Alberico		Si
3	BRIGANTI Francesco	Si		10	BUDANO Gianluca		Si
4	MONCULLO Claudio	Si		11	CESANO Simona	Si	
5	CASCIONE Valentina	Si		12	GATTO Rosalba	Si	
6	MARINO Roberta	Si		13	MAZZOTTA Lorenzo	Si	
7	MAZZOTTA Antonino	Si					

Totale presenze 11 Totale assenze 2

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

<p>SERIZIO TRIBUTI E FISCALITA` LOCALE (Regolarità tecnica)</p> <p>Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Domenico MUNI</p>	<p>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Regolarità contabile)</p> <p>Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000</p> <p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dott. Fabio RIZZO</p>	<p>Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla conformità a legge, statuto e regolamenti della presente deliberazione (Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Angela NOZZI</p>
--	--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.17 in data 24/07/2014;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art.4 del regolamento TASI, un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del restante 80% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n.28 in data 30/03/2017 e la successiva deliberazione n.74 in data 30/11/2017 di rettifica della precedente deliberazione n.28/2017 predisposta a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale, pervenuto a mezzo posta elettronica certificata ed acquisito al protocollo dell'ente in data 07/11/2017 al n.10135, con le quali, per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha deciso l'applicazione delle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 ‰
Altre abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8	1,00 ‰
Fabbricati accatastati nella categoria catastale A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/5 - C/6 (non pertinenti di abitazioni principali)	1,00 ‰

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D	1,00 ‰
Aree edificabili	1,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.124 classificati nella categoria D/1 -D/10	1,00 ‰

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2018**, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data 15/01/2018, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 ‰
Immobili produttivi del gruppo catastale D – con esclusione degli immobili di categoria D/10 (esenti dal 1° gennaio 2014)	9,00 ‰
Immobili produttivi relativi ad impianti di energia rinnovabile appartenenti al gruppo catastale D	10,60 ‰
Altri fabbricati	9,00 ‰
Aree fabbricabili	9,00 ‰
Terreni agricoli	9,00 ‰

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI **per l'anno 2018**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 ‰
Altre abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8	1,00 ‰
Fabbricati accatastati nella categoria catastale A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/5 - C/6 (non pertinenziali di abitazioni principali)	1,00 ‰
Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D	1,00 ‰
Aree edificabili	1,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.124 classificati nella categoria D/1 -D/10	1,00 ‰

Considerato che le risorse reperite attraverso l'applicazione della TASI saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come indicato nell'art.10 del Regolamento TASI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 in data 29/12/2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (verbale n. 4 del 18/01/2018);

Visto il verbale n. 1/2018 della IV Commissione Consiliare del 22/01/2018;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri assenti n. 2 (De Lorenzo Alberico e Budano Gianluca)
- Votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 3 (Cesano Simona, Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- a) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2018 le aliquote della TASI già deliberate per l'anno 2017, come riportate nella tabella seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 ‰
Altre abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8	1,00 ‰
Fabbricati accatastati nella categoria catastale A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/5 - C/6 (non pertinenziali di abitazioni principali)	1,00 ‰
Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D	1,00 ‰
Aree edificabili	1,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.124 classificati nella categoria D/1 -D/10	1,00 ‰

- b) di dare atto che il gettito TASI reperito attraverso l'applicazione delle tariffe di cui sopra sarà destinato alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come indicato nell'art.10 del Regolamento TASI;
- c) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
- d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con la seguente separata votazione per alzata di mano:
- Consiglieri presenti n. 11
 - Consiglieri assenti n. 2 (De Lorenzo Alberico e Budano Gianluca)
 - Votanti n. 11
 - Voti favorevoli n. 8
 - Voti contrari n. 3 (Cesano Simona, Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo)
 - Astenuti n. 0

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra MARINO Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio ON-Line del sito comunale per 15 giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 30/01/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Sig.ra SPADARO Antonella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto **IL SEGRETARIO GENERALE**, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il giorno 25/01/2018 per:

- dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);
- decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);
- decorrenza dei termini dei 30 gg. dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs 267/2000);

Cellino San Marco, lì, 29/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _____

IMPIEGATO DELEGATO
Antonella SPADARO